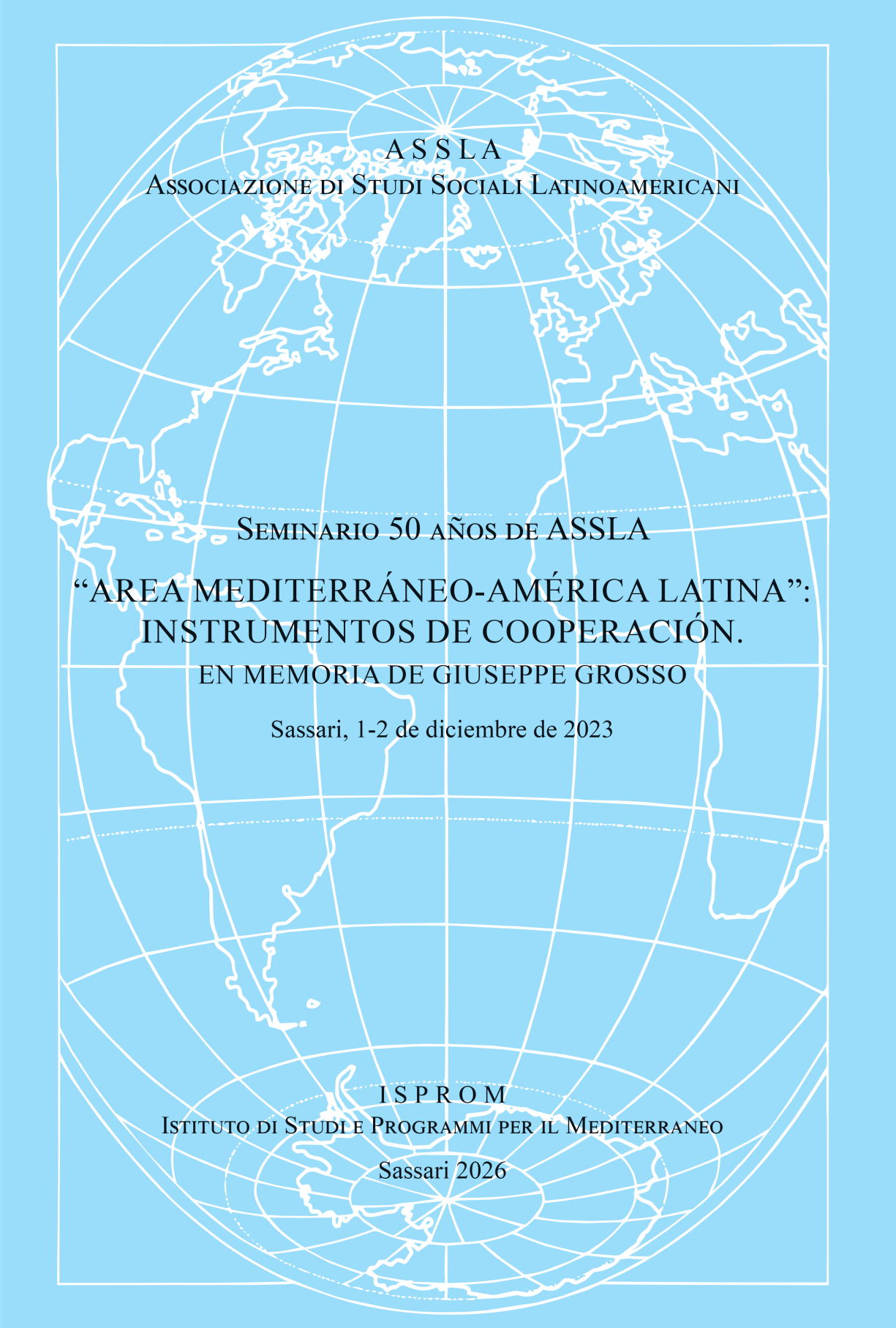




ASSLA
ASSOCIAZIONE DI STUDI SOCIALI LATINOAMERICANI

SEMINARIO 50 AÑOS DE ASSLA
“AREA MEDITERRÁNEO-AMÉRICA LATINA”:
INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN.
EN MEMORIA DE GIUSEPPE GROSSO

Sassari, 1-2 de diciembre de 2023

ISPROM
ISTITUTO DI STUDIE PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO

Sassari 2026

ISPROM

Istituto di Studi e Programmi
per il Mediterraneo - ETS
Sassari / Cagliari

Presidente

FRANCESCO SANNA

Vice Presidenti

ANTONELLO ANGIONI

SALVATORE CHERCHI

Direttore

PIERANGELO CATALANO

Tesoriere

GIOVANNI LOBRANO

Segreteria

LAVINIA ROSA

A S S L A
ASSOCIAZIONE DI STUDI SOCIALI LATINOAMERICANI

SEMINARIO 50 AÑOS DE ASSLA
“AREA MEDITERRÁNEO-AMÉRICA LATINA”:
INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN.
EN MEMORIA DE GIUSEPPE GROSSO

Sassari, 1-2 de diciembre de 2023

a cargo de
PIERANGELO CATALANO y LAVINIA ROSA

I S P R O M
ISTITUTO DI STUDI E PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO
Sassari 2026

Questo volume è stampato con il contributo di



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Redazione

ISPROM

07100 Sassari (Italia)

Casella Postale 81

Tel. 079/237364 - 233567

lavleo@tiscali.it

© 2026 ISPROM

© Magnum Edizioni (Sassari)

ISBN: 978-88-89269-67-1

Impaginazione e stampa:

T.A.P. S.r.l.s. - Industria grafica

Via Caniga 14G

07100 Sassari

magnumedizioni@gmail.com

ÍNDICE

Lista de autores	VII
------------------	-----

<i>Potissima pars</i>	IX
-----------------------	----

<i>Addendum</i> a cura di PIERANGELO CATALANO	XI
--	----

* * *

<i>Mediterraneo e America Latina. Promemoria</i> a cura di PIERANGELO CATALANO e LAVINIA ROSA	1
--	---

<i>Programa del Seminario 50 años de ASSLA</i> <i>“Área Mediterráneo-América Latina”:</i> <i>instrumentos de cooperación. En memoria de Giuseppe Grosso</i>	5
---	---

DISCURSO DE APERTURA

Presidente dell’ISPROM, FRANCESCO SANNA	11
---	----

INTRODUCCIONES GENERALES

GIOVANNI LOBRANO	17
ALBERTO MERLER	27
RICCARDO CARDILLI	33
EMILSEN GONZÁLEZ DE CANCINO	47
ANTONIO COLOMER VIADEL	53

INTERVENCIÓN

MARTINO CONTU <i>Relazioni diplomatico-consolari, scambi commerciali</i> <i>e flussi migratori tra il Regno di Sardegna e l’Uruguay</i> <i>negli anni trenta-cinquanta dell’Ottocento</i>	59
--	----

SISTEMAS JURÍDICOS Y SISTEMA JURÍDICO LATINOAMERICANO (“BLOQUE ROMANO-INDÍGENA”)

JOSÉ LUIS CUEVAS GAYOSSO <i>Informe de la Comisión Sistemas jurídicos y sistema jurídico</i> <i>latinoamericano (“bloque romano-indígena”) del GTJ-CEISAL</i>	83
---	----

BERTHA ALICIA RAMÍREZ ARCE <i>La propiedad comunitaria en el contexto del “bloque romano-indígena”</i>	95
---	----

MEDIOAMBIENTE

HÉLCIO MACIEL FRANÇA MADEIRA <i>Informe da Comissão de Meio Ambiente do GTJ-CEISAL</i>	109
---	-----

PAOLO FOIS <i>Riflessi recenti dei principi internazionali in materia di cambiamenti climatici sul regionalismo ambientale europeo e latino-americano</i>	111
--	-----

PERSONA, FAMILIA, CIUDADANÍA

CARMEN MEZA INGAR <i>El poder y el derecho frente a las desigualdades de la persona</i>	117
--	-----

ROBERTA MARINI <i>Persona, famiglia, cittadinanza. Alcune osservazioni di diritto romano attuale</i>	125
---	-----

MARÍA ETELVINA DE LAS CASAS LEÓN <i>De la gestación subrogada en Roma a la maternidad por sustitución en la actualidad: un problema por resolver</i>	131
---	-----

MICHELANGELO CUCCU <i>Discendenti di italiani emigrati in America Latina: jus sanguinis e cittadinanza</i>	155
---	-----

CONSTITUCIONALISMO Y DEFENSORES DEL PUEBLO

CARLOS R. CONSTENLA <i>Latinoamérica: las defensorías del pueblo y el constitucionalismo del porvenir</i>	161
--	-----

TULIO ALBERTO ÁLVAREZ-RAMOS <i>La herencia del Derecho romano en la configuración de la Defensoría del pueblo como modelo regional en América Latina</i>	189
---	-----

ANDREA TRISCIUOGGIO <i>Tribunato e sciopero nel pensiero di Giuseppe Grosso</i>	213
--	-----

EMILIO SPÓSITO CONTRERAS <i>El Defensor del pueblo en el constitucionalismo venezolano. Antecedentes, desarrollo y retos</i>	225
---	-----

MARCIAL ANTONIO RUBIO CORREA
*Sobre el Derecho Romano y la enseñanza contemporánea
del Derecho Constitucional* 237

TATIANA ALEXEEVA
Imperatore e Nazione: da Roma a Império do Brasil 263

PIETRO PAOLO ONIDA
Natura volontaristica del popolo: greci e romani 269

MUNICIPIOS Y ROL INTERNACIONAL DE LAS CIUDADES

MILITZA MONTES LÓPEZ
*Informe de la Comisión Municipios y rol internacional
de las ciudades del GTJ-CEISAL* 299

CONCLUSIONES

FRANCESCO BUONOMENNA 323

* * *

ADDENDA

Pubblicazioni 1973-2025 329

*Republica del Paraguay y tradición republicana romana.
Pro memoria 1973-2013* 343

Attività in Brasile 1976-2008 353

Avvertenza: R. Cardilli, E. González de Cancino, M. Contu, J.L. Cuevas
Gayosso, B.A. Ramírez Arce, H.M. França Madeira, R. Marini, M.
Cuccu, A. Trisciunglio, hanno rivisto e aggiornato i loro testi.

INTRODUZIONE PER I 50 ANNI DELL'ASSLA

Sommario: 1. Giuseppe Grosso. - 2. Diritto romano e Mediterraneo. - 3. (Vergine di) Bonaria 1370 e (Santa María de) Buenos Aires 1536. - 4. Sassari 1972: il «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano». - 5. Sassari 1973: l'«ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latinoamericani» e il «Comité latinoamericano para la difusión del derecho romano». - 6. Vienna 1976: il «GTJ-Grupo de Trabajo de Jurisprudencia» del CEISAL. - 7. Pierangelo Catalano e Hermann Eichler: Sistema giuridico e America Latina. - 8. Mercedes Gayosso y Navarrete, Ángel Enrique Lapieza Elli, Hanns-Albert Steger: A. *Mercedes Gayosso y Navarrete: "bloque romano-ibérico-precolombino"*; B. *Ángel Enrique Lapieza Elli: i "Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano"*; C. *Hanns-Albert Steger: "cultura de los abogados y Universidad"*. - 9. 1974: Istituto Italo-Latino Americano IILA. - 10. 1980: Comune di Roma. Premi Roma-Brasilia. - 11. 1998: «Centro per gli studi su diritto romano e sistemi giuridici» e 2002: Unità «Giorgio La Pira» della Università di Roma La Sapienza (ora Sapienza Università di Roma) e del CNR. - 12. Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma «Tor Vergata».

1. Giuseppe Grosso.

Giuseppe Grosso, nato a Torino il 24 luglio del 1906 e morto il 27 ottobre del 1973, Professore di diritto romano e Sindaco di Torino nel triennio 1965-1968, è stato allievo di Gino Segrè (1864-1942), anch'egli Professore di Diritto romano e Accademico dei Lincei, che a sua volta aveva ascoltato Otto Lenel (1849-1935). Una linea di altissimo livello negli studi di diritto romano.

Per Giuseppe Grosso il diritto romano è «fondamento ed elemento vivo di una tradizione» (così nelle sue *Premesse generali*). Idee analoghe aveva espresso Giorgio La Pira, parlando di «diritto romano vivente»¹ in una lettera a Pierangelo Catalano, allievo di Giuseppe Grosso, ed attuale Direttore dell'ISPROM e Segretario Generale dell'ASSLA.

¹ Si vd. G. GROSSO, *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino, 1960⁴, 7; per l'idea lapiriana, si veda G. LA PIRA, in Fondazione La Pira, *Diritto romano vivente. Caro Catalano...* 1967-1975. Cinque lettere e quattro telegrammi di Giorgio La Pira, a cura di R.A.A. ALABISO e L. ROSA, Firenze 2017, 5 (lettera del 10 agosto 1970).

Un secolo prima di La Pira e Grosso, anche il grande giurista brasiliano Augusto Teixeira de Freitas, in una lettera del 22 ottobre del 1857, scrisse del diritto romano quale «*direito vivo*», parlando del *Corpus iuris* di Giustiniano come di una «*fonte vital*»².

Nel 1972, Giuseppe Grosso venne eletto Presidente del Comitato di Scienze giuridiche e sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nella prima metà del 1973, il Comitato redasse un “Programma finalizzato” su «*America Latina: istituzioni giuridiche e realtà sociale*». Nel marzo del 1973, il Maestro torinese partecipò a Sassari al Convegno su “*Stato e istituzioni rivoluzionarie*”, al quale partecipava anche Hermann Eichler. In occasione del Convegno si costituì il Comité latinoamericano para la difusión del derecho romano (su cui vd. infra § 5).

2. Diritto romano e Mediterraneo.

“Io sono il signore del mondo, ma del mare lo è il diritto”

“ἐγὼ μὲν τοῦ κόσμου κύριος, ὁ δὲ νόμος τῆς θαλάσσης”³.

In queste parole dell’Imperatore Antonino Pio si coglie la distanza tra concezione romana del *ius* e concezione moderna. Nella concezione moderna il diritto è realtà territoriale, espressione di esercizio di un potere sovrano su un territorio, mentre nella concezione romana il diritto è realtà umana, al di là dei territori, dei confini e delle forme politiche di organizzazione. È idea, quella di Antonino Pio, che sarebbe vano, in sostanza, comprendere con l’occhiale del «*nomos della terra*»⁴.

L’idea di ‘potere’, propria dell’*imperium populi Romani*⁵, si sgretola con

² Su cui mi si permetta di richiamare il mio studio, “Augusto Teixeira de Freitas e il sistema romano”, in *RomAm* 43, 2022, pp. 89-108.

³ D.14.2.9 pr.-I Volusius Maecianus *ex lege Rodia*: Ἀξίως Εὐδαίμονος Νικομηδέως πρὸς Ἀντωνίνον βασιλέα· Κύριε βασιλεῦ Ἀντωνίνε, ναυφράγιον ποιήσαντες ἐν τῇ Ἰταλίᾳ διηρπάγημεν ὑπὸ τῶν δημοσίων τῶν τὰς Κυκλάδας νήσους οἰκούντων. Ἀντωνίνος εἶπεν Εὐδαίμονι· ἐγὼ μὲν τοῦ κόσμου κύριος, ὁ δὲ νόμος τῆς θαλάσσης. τῷ νόμῳ τῶν Ῥοδίων κρινσθῶ τῷ ναυτικῷ, ἐν οἷς μήτις τῶν ἡμετέρων αὐτῷ νόμος ἐναντιοῦται. τοῦτο δὲ αὐτὸ καὶ ὁ θεϊότατος Αὐγουστος ἔκρινεν.

⁴ Il richiamo è all’opera di Carl SCHMITT pubblicata per la prima volta nel 1950, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin 1950 (= trad. it. E. CASTRUCCI con una post-fazione, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello ius publicum Europaeum*, Milano 1991).

⁵ Sintetizzo in realtà un concetto molto complesso e storicamente cangiante. Per una ripulitura concettuale dell’idea di Impero nel diritto pubblico romano rispetto all’idea

la emersione delle *iurisdictiones* nazionali, fondanti la nascita della forma politica dello Stato, così divenendo l'occhiale esclusivo col quale il diritto si lega alla terra e alla sua delimitazione politica nei confini nazionali⁶. La stessa sola possibilità di pensare il giuridico oltre i limiti nazionali, impone la affermazione, necessaria solo nella prospettiva moderna, di una volontà *inter-nationes*, determinando così un salto di significato dal sistema sovranazionale rappresentato dal *ius gentium* romano⁷ alla consacrazione in Ugo Grozio della categoria del *ius gentium* quale oramai esclusiva rappresentazione di un diritto internazionale⁸.

La fondazione di Roma (21 aprile del 754 a.C.) è figlia, invece, della complessità mediterranea, progetto grandioso di comunione inter-etnica, inter-culturale e inter-religiosa. L'idea di Roma è quella della costruzione di un 'popolo' – e non di una nazione – di un corpo politico non respingente, né escludente, ma aperto ed inclusivo delle diverse culture, lingue e religioni a mano a mano incontrate nella realtà delle culture che si affacciavano sul Mediterraneo⁹. Il modello di gestione della complessità nella storia che Roma realizza è, in sostanza, antitetico al fenomeno, tutto moderno, della formazione politica dello 'stato-nazione', quale rappresentazione ideologica di una struttura politica fondata su una esclusività etnica, religiosa e territoriale in chiave non di sistema aperto, ma di ordinamento giuridico chiuso.

La complessità trova specchio nella pluralità dei diritti del popolo romano (*iura populi Romani*), che non sono caratterizzati né da settorialità di contenuto (come nella costruzione del diritto liberale in Germania nel secondo Ottocento), né da nazionalità, né da territorialità. Al contrario, si tratta di sfere del giuridico caratterizzate dalla comunità umana per la quale esse sono cemento relazionale: il *ius civile* quale diritto della società dei

moderna della sovranità dello Stato, rimando agli studi fondamentali di P. CATALANO, *Contributi al diritto augurale*, Torino, 1960, 488 ss.; 501 ss.; 532 ss.; 549 ss.; IDEM, "Impero: un concetto dimenticato del diritto pubblico", in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di L. Prosdomici*, II, Roma 2000, pp. 29 ss.

⁶ Sulla frammentazione territoriale in Europa della *iurisdictio* in età medievale e moderna, si veda F. CALASSO, "'Iurisdictio' nel diritto comune classico", in *Annali di storia del diritto*, 9, 1965, pp. 89-110; P. COSTA, 'Iurisdictio'. *Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale 1100-1433*, Milano 1969.

⁷ P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino 1965.

⁸ HUGO GROTIUS, *De iure belli ac pacis*, Prima edizione Paris 1625.

⁹ P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino (1979) 1974. Complessità inclusiva che coinvolge gli stessi riti fondativi, vd. ora R. MARINI, "La 'quasi morte' della civitas in D. 7.4.21 (Mod. l. 3 diff.)", in *RomAm.* 40/2019, pp. 299-316.

cives, il *ius gentium* quale diritto comune di tutti gli esseri umani (Gai.1.1: *quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur*) e il *ius naturale* quale diritto comune di tutti gli animali (umani e non umani) (D.1.1.1.3 Ulp. 1.1 *inst.: Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur; avium quoque commune est*).

La complessità romana degli *iura* non è indebolita dalla costruzione di una denominazione unitaria, *ius Romanum*, conquista concettuale nella storia attraverso la quale questa eredità fonda una tradizione giuridica ancora oggi alimento vivo dei diritti contemporanei¹⁰.

Il Mediterraneo, a sua volta, è espressione di questa comunione, una vera «famiglia di popoli»¹¹. Si è affermato, con esattezza, come sul Mediterraneo sia stata disegnata «la carta del mondo prima che il mondo fosse conosciuto... I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in che modo: sono irriducibili alla sovranità ..., non sono né statali né nazionali»¹².

3. (Vergine di) Bonaria 1370 e (Santa María de) Buenos Aires 1536.

Col *descubrimiento* del Nuovo Mondo, nel 1492, l'attenzione de *los reyes católicos* della Spagna e del re del Portogallo (Dom João II) si rivolge ad Occidente. Per dirla in altro modo, il Vecchio Mondo guarda ora al Nuovo Mondo, diventando l'America Latina un pilastro di un nuovo ponte fondato, tra le molte altre cose, sulla latinità, sul diritto romano e sulla cristianità.

Quattrocentonovanta anni fa, il 3 febbraio 1536, Pedro de Mendoza, approdando sulla riva di ponente dell'estuario Rio de la Plata, diede il nome di *Señora Santa María del Buen Aire* al primo insediamento, che nel 1580 si fondò come *Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre*.

Tra i «*mil hombres y otros mil arribaron / por un mar que tenía cinco*

¹⁰ P. CATALANO, "Ius Romanum. Note sulla formazione di un concetto", in AA.VV., *La nozione di 'romano' tra cittadinanza e universalità*, Atti «Da Roma alla Terza Roma», n. 2, Napoli 1984, pp. 546 ss.

¹¹ Sul profondo concetto della «famiglia di Abramo» per la unità dei popoli, espresso da Giorgio La Pira, ringrazio la Prof.ssa Roberta Marini (Direttrice del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani) per la importante segnalazione.

¹² P. MATVEJEVIC', *Breviario Mediterraneo*, Milano 1987, p. 2.

lunas de anchura»¹³ vi erano i padri mercedari Juan de Salazar e Juan de Almancia, che portarono la statua della Vergine della Bonaria, patrona dei naviganti. Erano stati gli stessi padri mercedari, fondati a Barcellona nel 1218 da san Pedro Nolasco, giunti sulla ridente collina di «aria buona» dinanzi al mare di Cagliari nell'anno 1335, che avevano costruito il convento accanto alla chiesa donata loro dal re Alfonso. Il 25 marzo 1370 vi accolsero a Bonaria la misteriosa statua della Madonna, giunta su una nave catalana salvatasi miracolosamente da un naufragio.

4. *Sassari 1972: il «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».*

Gli anni sessanta e settanta del secolo scorso sono stati un momento essenziale per lo sviluppo innovativo degli studi sul diritto romano. Una nuova generazione di studiosi, formatasi alla scuola di maestri delle grandi università pubbliche italiane, rifonda le metodologie di lavoro sul diritto romano, svelandone la forza critica per lo studio dei diritti contemporanei.

Il diritto romano e il suo studio si dimostrano così vitali per l'importanza della storia giuridica del contemporaneo, aprendo la strada verso indagini che approfondiscono la propagazione del fondamento romano dei diritti odierni, sia in Oriente che in Occidente.

In questo contesto, nel maggio del 1972, con sede presso l'ISPROM - Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, Sassari, Piazza d'Italia 32, si costituisce il Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano con presidente Pierangelo Catalano e componenti Luigi Capogrossi Colognesi e Luigi Labruna. Dallo stesso anno, la Rivista *Index* (diretta da Luigi Labruna e dallo stesso fondata all'Università di Camerino nel 1970) diviene «Organo» del Gruppo.

5. *Sassari 1973: l'«ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latinoamericani» e il «Comité latinoamericano para la difusión del derecho romano».*

Nel 1973 si fonda a Sassari l'«ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latinoamericani» con sede sempre nell'ISPROM, iniziando così una forte collaborazione tra l'Associazione e l'Istituto, collaborazione che ha portato alla firma di un Accordo il 21 gennaio 2022. L'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA) ha sviluppato senza interruzione la propria attività in Italia e in America Latina dal 1973, rappresentando presso il CEISAL-Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (ONG -

¹³ J.L. BORGES, "Fundación mítica de Buenos Aires", in *Quaderno de San Martín* (1929).

UNESCO con sede in Vienna) gli studiosi e gli istituti scientifici italiani che lavorano nel campo degli studi sociali latinoamericanistici.

Nei giorni dal 15 al 19 marzo dello stesso anno, a Sassari, in occasione del Convegno internazionale su “*Stato e istituzioni rivoluzionarie in Roma antica*”, si costituisce il Comité latinoamericano para la difusión del derecho romano, composto da professori universitari di Argentina, Brasile, Cile, Messico e Venezuela, ai quali nel tempo si aggiungono professori universitari di Colombia, Panama, Perù¹⁴.

6. *Vienna 1976: il «GTJ-Grupo de Trabajo de Jurisprudencia» del CEISAL.*

Il GTJ-Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del CEISAL-Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina si costituisce in occasione della III Asamblea plenaria del CEISAL, tenutasi a Vienna, il 5 gennaio 1976, affidandone l’iniziativa a Pierangelo Catalano, Segretario generale dell’ASSLA, e indicando come sede del Grupo de Trabajo, Sassari¹⁵.

7. *Pierangelo Catalano e Hermann Eichler: Sistema giuridico e America Latina.*

Nel secondo Novecento, prevale negli studi giuridici, soprattutto nell’ambito degli studi di diritto comparato, una linea interpretativa fortemente eurocentrica, che tende a non valorizzare l’identità giuridica dell’America Latina.

Il superamento della prospettiva eurocentrica dominante nella ponderazione dei diritti dei Paesi latinoamericani è dovuto storicamente a due momenti di riflessione indipendenti, ma che vengono a coincidere negli esiti della critica: da un lato, il rifiuto delle categorie sia della «famiglia giuridica», sia del «modello giuridico», attraverso la valorizzazione di una nozione di «sistema giuridico» non debole, ma dogmaticamente forte, tale da poter essere contrapposta a quella di «ordinamento giuridico»; e dall’altro lato, la capacità di leggere, attraverso la prospettiva di una nozione forte di «sistema», le realtà giuridiche di diverse aree del mondo, superando la narrazione consueta in chiave eurocentrica.

¹⁴ Cfr. GRUPPO DI RICERCA SULLA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO, *Collaborazione con il Comité latinoamericano para la difusión del Derecho romano*, “Rassegna 1972-1998”, Sassari 2018, p. 31; p. 35

¹⁵ Fr. *Quaderni Latinoamericani*, IX-X, 1983, pp. 215 s.; p. 249.

Il primo momento risale al 1965, ad un fondamentale libro di Pierangelo Catalano, dal folgorante titolo “*Linee del sistema sovranazionale romano*”¹⁶, nel quale lo Studioso appartenente alla scuola di Torino di Giuseppe Grosso, nello sforzo di comprendere il significato giuridico del *ius fetiale* e del *ius gentium* nel diritto romano, abbandona l’uso delle categorie di «ordinamento giuridico», di «diritto statuale» e di «diritto internazionale» e valorizza, invece, l’uso di «sistema giuridico sovranazionale», molto più ricco di implicazioni, non soltanto per gli studi storico-giuridici, ma anche – e direi soprattutto – per gli studi sul diritto contemporaneo e per la comprensione del valore attuale del sistema romano.

La categoria del «sistema giuridico» dimostra una sua straordinaria forza per meglio comprendere il giuridico del XX secolo anche in un libro di Hermann Eichler del 1970, dal suggestivo titolo “*Gesetz und System*”¹⁷. Da una prospettiva di teoria generale del diritto, il giurista tedesco supera il modello dominante del diritto come legge statuale ed anche come sistema di leggi, contrapponendovi quello più suggestivo di «sistema giuridico». Proprio l’utilizzo di «area giuridica» (*Rechtskreis*) come concetto idoneo in Eichler ad esprimere i profili identitari di un «sistema»¹⁸, si presenta quale

¹⁶ P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano* cit., la cui «Premessa generale», la «Riflessione conclusiva» e gli *Addenda* sono stati ripubblicati in ID., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, I, Torino 1990, pp. 5-52; l’idea di fondo si può vedere già in IDEM, *Cic. de off. 3.108 e il così detto diritto internazionale antico*, in Synteleia Arangio Ruiz, 1, Napoli 1964, pp. 373 ss. Il tema verrà ripreso in anni più recenti in I, “Sistema y ordenamientos: el ejemplo de América Latina”, en *América. Sistema giuridico latinoamericano*, Actas del Congreso internacional de Roma, 26-29 de noviembre de 2003, Roma 2005, pp. 19-38.

¹⁷ H. EICHLER, *Gesetz und System* [Heft 20. Schriften zur Rechtstheorie], Berlin, 1970.

¹⁸ H. EICHLER, *Gesetz und System* cit. L’idea era stata espressa nel contributo uscito l’anno prima negli studi in onore di Castán Tobeñas, H. EICHLER, “Die Rechtskreise der Erde”, in *Estudios de derecho civil en honor de Castán Tobeñas*, IV, Pamplona 1969, pp. 291-312 e riprodotto nel libro del 1970. Per una critica della categoria del *Rechtskreis* in Eichler, si vd. L.J. CONSTANTINESCO, *Traité de droit comparé*, III, *La science des droits comparés*, Paris 1972, pp. 114 ss. il quale opera una difesa della ipotesi interpretativa di Renée David della configurazione dei sistemi giuridici per «famiglie» (123 ss.). L’uso del termine nell’opera di Eichler è contemporaneo (ma per quanto ho potuto vedere indipendente) dalla *divisio* in *Rechtskreise* nell’opera di K. ZWIEGERT – H. KÖTZ, *Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts. Grundlagen*, Bd. 1 Tübingen 1971 (prima edizione), pp. 67 ss. D’altronde, l’uso di «Rechtskreis» e non ‘gruppo’ o ‘famiglia’ è in Konrad Zweigert pienamente consapevole, e vuole esprimere una idea giuridica diversa da quella della «famiglia giuridica», in base all’individuazio-

naturale sviluppo concettuale della nozione di *Rechtsgebiet* elaborata da Paul Koschaker, il quale aveva distinto in *Europa und das römische Recht* tre grandi «regioni giuridiche» nel mondo, e ciò in base al grado di influenza che su di esse aveva avuto il diritto romano: quella angloamericana, quella francese del *Code civil* e quella tedesca¹⁹.

Al 1973 risale la partecipazione di Hermann Eichler al Convegno internazionale su *Stato e istituzioni rivoluzionarie in Roma antica*, organizzato a Sassari nel 1973, nella Sezione “Movimenti rivoluzionari” con un contributo su «*Die Revolutionsverfassung*», poi pubblicato in francese con il titolo *La constitution révolutionnaire*, in *Index*, 7, 1977, pp. 141 ss. L'incontro con Pierangelo Catalano a Sassari suscita nello studioso tedesco un sincero interesse nei confronti dell'America Latina, interesse che sfocerà sia in un fitto epistolario tra i due, sia nella partecipazione (in presenza o attraverso l'invio di relazione scritta) di Hermann Eichler ad alcuni Congressi latinoamericani. Tale ricco e proficuo dialogo è il seme per uno studio che prenderà corpo in un altro importante contributo di Eichler, di undici anni successivo al libro del 1970, dal titolo *Privatrecht in Lateinamerika*²⁰. In esso lo studioso tedesco affronta nello specifico l'area latinoamericana,

ne di specifici «stili» giuridici differenziati, secondo cinque direttive di verifica, quella del fondamento storico, quella del tipo di ragionamento giuridico, quella dell'esistenza di istituzioni giuridiche specifiche, quella delle fonti di produzione del diritto ed infine quella della ideologia, come lo stesso studioso tedesco evidenziava già nel 1961; si vd. K. ZWIEGERT, “Zur Lehre von den Rechtskreisen”, in AA.VV., *Twentieth Century Comparative and Conflicts Law. Legal Essays in Honor of Hessel E. Yntema*, edd. K. NADELMANN, A.T. VON MEHREN, J.N. HAZARD, Leyden 1961, pp. 42-55. Sottopone a critica anche la categoria di *Rechtskreis* di Zweigert, sempre in contrapposizione a quella davidiana di «famiglia», L.J. CONSTANTINESCO, *Traité de droit comparé*, III, *La science des droits comparés* cit., pp. 124 ss. La difficoltà di rendere in altre lingue il concetto tedesco è evidente sia nell'opera da ultimo citata (nella quale in francese l'Autore preferisce non tradurla, data la sua polisemicità; L.J. CONSTANTINESCO, *Traité de droit comparé*, III, *La science des droits comparés* cit., p. 82), sia nella traduzione in inglese di TONY WEIR, di K. ZWIEGERT – H. KÖTZ, *Introduction of Comparative Law*, I, Oxford 1987, dove il termine è reso con «legal family». Hein Kötz, più di recente, ha riesaminato la questione, in H. KÖTZ, “Abschied von der Rechtskreislehre?”, in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 6, 1998, pp. 493 ss.

¹⁹ P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, München u. Berlin 1947, pp. 124 ss. in particolare p.134.

²⁰ H. EICHLER, “Privatrecht in Lateinamerika”, in *Aus Österreichs Rechtsleben in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für E. Hellbling zum 80. Geburtstag*, Berlin 1981, pp. 481-508.

verificando quanto era venuto teorizzando nel suo studio precedente. Da un lato, egli coglie una forte influenza del diritto romano sul diritto privato dell'area esaminata, che sarebbe palpabile sia da un influsso diretto (dei testi romani sui codici civili latinoamericani), sia da un influsso indiretto (degli interpreti della tradizione romana). Da ciò conseguirebbe la necessità di considerare in chiave di indipendenza e di autonomia le soluzioni codificate nell'area²¹. La linea è fondata esplicitamente sull'intuizione di Pierangelo Catalano dell'esistenza in America Latina di un «blocco romano-iberico-precolombino»²². Val la pena riportare uno stralcio del discorso di Eichler: «Il fenomeno America Latina, nella sua peculiarità continentale, non si lascia più soltanto derivare (herleiten) dalla contrapposizione tra gruppo latino e gruppo germanico all'interno del sistema giuridico romano ed europeo-continentale, né è più sufficiente accentuare la cultura linguistica latina dei popoli che parteciparono alla colonizzazione, ma si deve evincere in via autonoma la comprensione del concetto 'latinoamericano' nella formazione giuridica del continente»²³.

L'intuizione è straordinaria e segna una suggestiva linea di valorizzazione metodologica, che troverà in un autorevolissimo filone di studi il suo compimento, grazie anche ad un rigoroso uso dei concetti e ad una ponderazione attenta dei contenuti dei diritti dei singoli paesi latinoamericani rispetto a quelli dei paesi europei e del diritto angloamericano.

²¹ H. EICHLER, *Privatrecht in Lateinamerika* cit., p. 485.

²² H. EICHLER, *Privatrecht in Lateinamerika* cit., p. 503 («In neuester Zeit ist das Phänomen der Einheit eines lateinamerikanischen Rechtssystems von der Fragestellung aus behandelt worden, welche einheimischen Elemente einer auswärtigen Beeinflussung, d.h. fremdrechtlicher Beeinträchtigung widerstreben (resistencia). Hierbei wird davon ausgegangen, daß die Einheit des Systems seine Form durch das römische Recht erlangt hat, sei es durch das "gemeinamerikanische" Recht, sei es durch eine "transfusión" mittels der Kodifikation. In diesem Zusammenhange wird auch von einer Vermischung der römischrechtlichen Tradition mit der vorkolumbischen gesprochen. Unter diesem Ausgangspunkt erklärt Catalano den Block, den er als "romano-ibérico-precolombino" bezeichnet, zur kulturellen Basis des authentischen, latein-amerikanischen Rechtssystems und seiner Kontinuität; er fügt hinzu, daß die Angriffe gegen dieses System in der ersten Phase vom europäischen Liberalismus und in einer zweiten Phase vom nordamerikanischen Neoliberalismus ausgegangen seien. Bemerkenswert ist, daß er die Konzeption des Rechtskreises in einem Rechtscharakter findet, den er als "personalista-comunitaria" schildert, und zwar unter Hinweis auf die Eigenart des Familien- und Agrarechts»). Si veda anche pp. 503-504, n. 46.

²³ H. EICHLER, *Privatrecht in Lateinamerika* cit., p. 502.

8. Mercedes Gayosso y Navarrete, Ángel Enrique Lapieza Elli, Hanns-Albert Steger.

A. Mercedes Gayosso y Navarrete: “bloque romano-ibérico-precolombino”.

Questo filone, che, come detto, trae impulso dal lavoro del Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano, in America Latina, fondato sull'intuizione del “sistema giuridico latinoamericano”, valorizza “l'importanza per la diffusione del diritto romano del suo insegnamento nelle Università” (si vd. *Index* 4, 1973: *Diritto romano e università dell'America Latina. Indagine diretta da P. Catalano con il patrocinio dell'Istituto Italo-Latino Americano*).

Tre grandi personalità hanno caratterizzato, ciascuna a suo modo, fondamentali filoni di approfondimento del romanesimo latinoamericano.

La prima è Mercedes Gayosso y Navarrete, professoressa messicana, che fondò l'8 novembre del 1972 il *Seminario de Derecho romano* della Universidad Veracruzana, e che dal 1978 (fino alla prematura morte del 2014) è stata *Secretaria General de la Secretería permanente de los Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano*.

Già nell'ottobre del 1974 ella organizza il *I^{er} Seminario Nacional de Derecho Romano* a Xalapa, e nel 1978 il *II Congreso Latino Americano de Derecho Romano*, sempre a Xalapa (24-28 luglio).

A lei si deve il migliore esempio concreto del significato del “bloque romano-ibérico-precolombino” nel suo fondamentale lavoro su *Persona: naturaleza original del concepto en los derechos romano y náhuatl*, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1992.

B. Ángel Enrique Lapieza Elli: i “Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano”.

Il secondo è l'argentino Ángel Enrique Lapieza Elli, il quale dalla costituzione nel 1973 a Sassari del Comité Latinoamericano para la Difusión de Derecho Romano, ne sarà membro permanente fino alla sua morte nel 1984.

Lapieza Elli nel 1974 fonda a Buenos Aires il Centro de Investigación, Documentación y Difusión del Derecho Romano ed organizza, cinquant'anni fa, nel 1976 (dopo una serie di incontri preparatori) il *Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Romano* a Buenos Aires, che dalla data simbolica prescelta (i MD anni dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente), hanno proseguito fino ad oggi, con cadenza di regola biennale fino al XXI *Congreso* tenutosi a Xalapa (Mexico) 2024. I risultati di tale attività scientifica si

trovano pubblicati in numerosi volumi nella Collezione «*Roma e America. Collana di studi giuridici latinoamericani*»²⁴.

C. Hanns-Albert Steger: “cultura de los abogados y Universidad”.

Il terzo è Hanns-Albert Steger, il quale fonda il CEISAL - Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina. La sua costituzione risale al 16 aprile 1971 nella cornice del Castello di Rheda in Westfalia. Il deposito dello Statuto del CEISAL avviene in data 1° febbraio 1980 presso il Ministero Federale degli Interni della Repubblica d’Austria, fissandone la sede in Vienna, presso l’Istituto Austriaco per l’America Latina. Nel 1984 l’UNESCO riconosce il CEISAL.

Al suo fondamentale studio dal titolo “*Universidad de Abogados y Universidad futura*”, presentato al *Primo incontro di studi latinoamericani*, a Sassari, 14-15 e 31 gennaio 1972 (si vd. in *Index*, 4, 1973, pp. 59 ss.), si deve l’individuazione di un nuovo elemento di specificità della cultura giuridica latinoamericana nella fase dell’indipendenza, quello del legame tra Università e Diritto romano.

Steger prende parte anche al primo Seminario interdisciplinare dell’ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latinoamericani, tenutosi a Roma

²⁴ AA.VV., “America Latina: anni 70”, in *Index*, 6, 1976, pp. 1-128 e “Diritto e storia”, in *Index* 6, 1976, pp. 129-242; cfr. P. CATALANO, *Index*, 6, 1976, pp. IX-X; AA.VV., “Diritto romano, codificazioni e unità del sistema giuridico latinoamericano”, Colloquio Internazionale Sassari, 13-15 gennaio 1978, in *Studi Sassaresi*, V, Milano 1981; AA.VV., *Andrés Bello y el Derecho Latinoamericano*, Congreso Internacional Roma, 10-12 dicembre 1981, Caracas 1987; AA.VV., *Augusto Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano*, a cura di S. SCHIPANI, Atti del Congresso internazionale Roma, 12-14 dicembre 1983 (Collana *Roma e America* n. 1), Padova 1988; AA.VV., *Scienza giuridica e scienze sociali in Brasile: Pontes de Miranda*, a cura di G. CARCATERA, M. LELLI e S. SCHIPANI, Atti del Seminario di Studio Roma, 9-10 dicembre 1985 (Collana *Roma e America* n. 2), Padova 1989; AA.VV., *Dalmacio Vélez Sarfield e il diritto latinoamericano*, a cura di S. SCHIPANI, Atti del Congresso internazionale Roma, 17-19 marzo 1986 (Collana *Roma e America* n. 5), Padova 1991; AA.VV., *La formazione del sistema giuridico latinoamericano: Codici e Giuristi*, a cura di R. CARDILLI, Atti del Congresso Internazionale Salerno-Amalfi, 19-21 aprile 2001, nella *Roma e America*, 12, 2001-13, 2002; AA.VV., *Mundus Novus. America. Sistema giuridico latinoamericano* (Congresso internazionale, Roma 26-29 novembre 2003), a cura di S. SCHIPANI, Roma 2005 (in occasione del quale P. Catalano, nell’intervento di apertura «Sistema y ordenamientos: el ejemplo de América Latina» sottolinea – direi definitivamente – l’importanza della distinzione storica e dogmatica tra «sistema» e «ordinamento»).

presso l'Istituto Italo-Latino Americano (28-30 novembre 1974), al quale partecipa, fra gli altri, come detto supra, anche Giorgio La Pira.

9. 1974: *Istituto Italo-Latino Americano IILA*.

Il primo Seminario interdisciplinare dell'ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latinoamericani su «*America Latina ed Europa: la presenza italiana nelle relazioni tra le due aree*» (Roma, 28-30 novembre 1974), si è tenuto presso l'Istituto Italo-Latino Americano IILA, durante il quale, attraverso una lettura ispirata della storia, Giorgio La Pira riprende l'idea dell'unità, con un fondamentale intervento su Europa e America Latina: «*una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica*».

La fondazione dell'IILA nel 1966 è stata il frutto dell'azione di Amintore Fanfani, in qualità di Ministro degli Esteri, in un momento in cui l'Italia, stato fondatore dell'Unione Europea, era uno dei paesi più presenti in America Latina e lavorava all'ampliamento dei rapporti euro-latinoamericani.

10. 1980: *Comune di Roma. Premi Roma-Brasilia*.

Nel 1980, in occasione del XX anniversario della fondazione di Brasilia il 21 aprile del 1960 dal Presidente democratico J. Kubitschek, il Sindaco di Roma Luigi Petroselli inviò un telegramma che sottolineava «i legami profondi che uniscono le città di Brasilia e Roma».

Dal 1984 l'ASSLA ha promosso l'istituzione da parte del Comune di Roma, d'intesa con il Governo del Distretto Federale (Brasilia), del Premio annuale "Roma-Brasilia città della Pace".

Dallo stesso anno hanno avuto inizio i Seminari "Roma-Brasilia", che sono organizzati tradizionalmente a Brasilia, d'intesa con il Governo del Distretto Federale (Brasilia) e con l'Università di Brasilia, nell'ultima settimana di agosto, in occasione dell'anniversario del Sogno profetico di Don Bosco²⁵. I Seminari sottolineano l'unità delle due capitali.

L'idea della "Roma americana" fu formulata nella prima metà del XIX secolo dal giurista José da Silva Lisboa, traendo alimento dalla tradizione lusitana. Essa trova nuova sostanza nell'*urbs* Brasilia, inaugurata – come detto – il 21 aprile 1960. Il sogno di Don Bosco nella "notte che precedeva

²⁵ Si vd. AA.VV., *Don Bosco e Brasilia. Profezia, realtà sociale e diritto*, a cura di C. SEMERARO [n. 3 Roma e America. Collana di Studi giuridici latinoamericani], Padova 1999.

la festa di Santa Rosa di Lima” (30 agosto 1883) conferma, se seguiamo l’interpretazione datane dal fondatore di Brasilia, il Presidente Juscelino Kutischek, un itinerario dalla profezia al diritto.

11. 1998: *“Centro per gli studi su diritto romano e sistemi giuridici” e 2002: Unità “Giorgio La Pira” della Università di Roma La Sapienza (ora Sapienza Università di Roma) e del CNR.*

Nel 1998 Pierangelo Catalano istituì presso l’Università di Roma “La Sapienza” il Centro per gli studi su diritto romano e sistemi giuridici del CNR.

L’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” prosegue i programmi, ampliati e rinnovati, del Centro per gli studi su diritto romano e sistemi giuridici del CNR (1998-2001) e poi della Sezione territoriale di Roma “Giorgio La Pira” dell’ITTIG-CNR (2002-2006).

Nel 2002, grazie alla fusione dell’IDG - Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR (Firenze) con il Centro per gli studi su diritto romano e sistemi giuridici del CNR è stato costituito l’ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Conseguentemente è stata costituita, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, la Sezione territoriale di Roma “Giorgio La Pira” dell’ITTIG-CNR.

L’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del CNR è stata costituita nel 2006 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della “Sapienza” Università di Roma, in base alla convenzione tra CNR e “Sapienza”.

12. *Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma “Tor Vergata”.*

Nel 1987, su proposta dell’ASSLA, quale Ente Promotore, venne istituito il Centro Interdisciplinare di Studi Latinoamericani (CISLA), presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, come una struttura interdipartimentale permanente, istituzionalmente dedicata alla ricerca scientifica ed alla didattica sulla realtà latinoamericana. In particolare il Centro si è occupato di ricerche sul sistema giuridico latinoamericano tenendo presente: il quadro delle relazioni Europa/America Latina; i rispettivi processi di integrazione; la cooperazione vicendevole; il contributo alla pace.

Nel 1989, il Centro Interdisciplinare di Studi Latinoamericani, su proposta dell’ASSLA, quale Ente Promotore, istituì la collezione *«Roma e America. Collana di Studi Giuridici Latinoamericani»*, giunta oggi alla pubblicazione di XVII volumi, e con ulteriori 3 volumi in pubblicazione per l’anno 2024.

Nel 1994 venne istituito il Centro di Studi Giuridici Latinoamericani (CSGLA), in base ad una convenzione tra l’Università di Roma “Tor Vergata”

e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Le attività del Centro si sono svolte in due campi: scientifico e didattico; proseguendo, così, i programmi di ricerca e di specializzazione a carattere giuridico avviati dal Centro Interdisciplinare di Studi Latinoamericani dell'Università di 'Tor Vergata'.

Nel 1996, il Centro di Studi Giuridici Latinoamericani (CSGLA) UTV-CNR, su proposta dell'ASSLA, quale Ente Promotore, fondò la Rivista «*Roma e America. Diritto romano comune*», con cadenza semestrale fino al 2011 e poi annuale fino al 2022, con sede presso il Centro stesso dell'Università di Roma Tor Vergata. La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune* del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani ha cessato di essere nel 2022.

Nel 2017 è stato istituito il Centro di Studi Giuridici Latinoamericani (CSGLA) dell'Università di Roma "Tor Vergata". Come previsto nel Decreto Rettorale di istituzione, il nuovo Centro «*assorbe le attività scientifiche e didattiche dei progetti di ricerca e di specializzazione del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell'Università di Roma 'Tor Vergata' – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CSGLA-CNR), istituito con delibera del C.d.A. del 15.06.1994 e ratificato con D.R. n. 440 del 17.02.2014, in base ad una convenzione con il CNR che non è più in essere*».
